



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 117

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 17 luglio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**4^a - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria (antimeridiana) (*)**Plenaria (pomeridiana) (*)*6^a - Finanze e tesoro:*Plenaria* *Pag.* 3*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)* » 12

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 4^a (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 117° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 luglio 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Lunedì 17 luglio 2023

Plenaria

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relattrice Zedda, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il disegno di legge d'iniziativa governativa è collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025 e consta di 20 articoli.

L'articolo 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo (commi 2-3) e il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (comma 5) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 6).

L'articolo 2 individua i seguenti principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione

fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti. Si prevede anche un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte alcune specificazioni (come ad esempio un esplicito riferimento al principio di progressività) e precisazioni (ossia i soggetti cui deve essere prioritariamente indirizzato il beneficio fiscale).

L'articolo 3 reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera è stato previsto di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione; si prevede poi di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpello. A seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono qualificate come principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati inoltre introdotti due principi di delega: il primo diretto a istituire disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il secondo volto a prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF.

In termini generali si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione). Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, è stata limitata l'applicazione della cosiddetta *flat tax* incrementale, originariamente prevista in via generalizzata dal testo del disegno di legge presentato dal Governo, alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente e assimilati se riferibili alla percezione della tredicesima mensilità ed è stata altresì prevista l'introduzione della medesima tassazione *flat*, in misura agevolata anche sui premi di produttività. Specifici principi sono previsti per i redditi agrari con l'obiettivo di favorire ed agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura prevedendo, tra l'altro, un regime di favore per i redditi ottenuti da soggetti titolari di pensione o di redditi modesti che svolgano attività agricole. Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora, è stato precisato nel corso dell'esame presso la Camera, il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi (è stato precisato nel corso dell'esame alla Camera che ciò deve avvenire nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta). Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare: il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili

strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires. Sono infine contemplati specifici interventi sui cosiddetti redditi diversi.

L'articolo 5 è stato oggetto di diverse modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: è stato specificato che, nella revisione e riduzione dell'Irpef, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, occorre prendere in considerazione, in particolare, i nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità. Per quanto riguarda la tutela del bene costituito dalla casa, è stato specificato che tale tutela avviene con riferimento: alla casa in proprietà o in locazione; al miglioramento di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico cui è stato aggiunto l'obiettivo della rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali; è stato previsto che nella medesima revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'esecutivo abbia riguardo a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni con oggetto il rischio di eventi calamitosi, nonché volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. È stato chiarito che i redditi di natura finanziaria, nell'impianto di delega, devono essere inclusi nel reddito complessivo. Inoltre, nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne.

È stato infine introdotto un principio di delega, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti, in sostituzione del principio di

delega originariamente previsto alla lettera *a*), si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).

L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società « di comodo », nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti ulteriori principi di delega: il primo diretto a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali; il secondo volto a prevedere al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici la semplificazione e la razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni e la previsione della possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili

internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni; il terzo volto a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese; il quarto diretto ad introdurre la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. Un ulteriore principio di delega introdotto dalla Camera prevede l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate e occupate all'estero.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo. In particolare, tra gli altri, interventi si prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile nonché di prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro. Nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto uno specifico principio di delega diretto al riordino delle tasse automobilistiche valutando l'eventuale progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (cosiddetto superbollo).

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Si prevedono vari principi e criteri direttivi tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi. Specifici principi concernono gli adempimenti relativi ai prodotti alcolici e la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrifi-

canti. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto un principio di delega concernente il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato dei prodotti da inalazione contenenti nicotina o preparati allo scopo di consentire l'assorbimento di questa sostanza senza inalazione o combustione. È stato previsto, inoltre, che la consegna dei predetti prodotti in ogni caso avvenga esclusivamente presso una rivendita autorizzata di tabacchi scelta dal consumatore al momento dell'acquisto ovvero presso i soggetti autorizzati alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide.

L'articolo 13, contenente i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio. Reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari e dei loro partner commerciali, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati introdotti due principi di delega: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

L'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.

L'articolo 15 indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione gene-

ralizzata del procedimento del contraddittorio. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo concedendo anche al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni, su cui l'ente impositore è tenuto a motivare espressamente in caso di mancato accoglimento delle stesse. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali (anche supportate dall'intelligenza artificiale), un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), nonché a introdurre per i soggetti di minori dimensioni la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale. Altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la diminuzione degli aggravii degli oneri amministrativi previsti per il contribuente.

L'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza. Oltre a diversi aspetti procedurali si prevede il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo; la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione, oltre alla salvaguardia del credito, all'aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento nonché dell'attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Con l'articolo 18 si prevedono una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali. Obiettivo delle norme è razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti (ad esempio l'introduzione di uno specifico reato di sottrazione applicabile ai tabacchi lavorati ed ai prodotti ad essi assimilati e i reati doganali).

L'articolo 19 reca la delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario.

L'articolo 20 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Anche sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, le norme di delega non comportano oneri immediati per la finanza pubblica. Viceversa la realizzazione della riforma attraverso gli specifici decreti legislativi che il Governo intenderà adottare, qualora comporti dei costi per la finanza pubblica, dovrà trovare copertura secondo modalità specificamente indicate dalla norma medesima.

Il Presidente ricorda che la discussione generale è prevista per la seduta di domani. Alle ore 18 di oggi è programmata la fase istruttoria con lo svolgimento di audizioni.

Il senatore LOSACCO (*PD-IDP*) giudica estremamente ristretto il tempo programmato dalla Presidenza per esaminare il disegno di legge di delega fiscale, con audizioni in una sola giornata e il termine per gli emendamenti troppo anticipato. La propria parte politica aveva richiesto le audizioni, ma con intento di approfondire le tematiche più rilevanti; viceversa ritiene inutile e poco rispettoso il calendario limitato alla giornata di oggi. Chiede quindi che la Commissione si esprima su tale calendario, come emerso dall'Ufficio di Presidenza, modificando l'*iter* programmato.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) si associa alla richiesta, anticipando che porterà la questione alla Conferenza dei Capigruppo, chiedendo i motivi di un programma che assegna al Senato solo due settimane. Poiché il Gruppo M5S intende affrontare e approfondire le rilevanti questioni ancora aperte, rinnova la richiesta di modificare il calendario.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) ricorda che i Gruppi – sia di Camera che Senato – avevano raggiunto un'intesa a poter modificare una parte del disegno di legge, ma i tempi prefigurati dalla Presidenza negano in radice tale accordo, tenuto conto che la Camera dei deputati ha esaminato il disegno di legge in tre mesi. In aggiunta, rileva criticamente che esponenti di Governo propongono drastiche misure di sanatoria che intervengono proprio sulle parti della riscossione che sarebbero state oggetto di esame in Senato, acuendo l'errore di un esame frettoloso e troppo stringente. A suo parere, i temi di grandissimo rilievo oggetto di analisi vanno esaminati in tempi molto più ampi.

Contesta quindi la decisione assunta e giudica uno strappo inutile e dannoso la chiusura della maggioranza e della Presidenza a modificare il calendario: tale orientamento avrà certamente effetti sul comportamento dell'opposizione e sulla collaborazione tra maggioranza e opposizione. Conclude dichiarando che esaminare in poche settimane il disegno di legge è velleitario e avrà come conseguenza un atteggiamento di duro contrasto da parte della propria parte politica.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) invita i Gruppi PD e M5S a rivedere il proprio atteggiamento, ricordando la collaborazione attivata nelle

scorse settimane su tematiche di interesse generale, come la riforma degli incentivi. D'altro canto, la collaborazione ha consentito l'approvazione di emendamenti alla Camera dei deputati proposti dall'opposizione.

Dopo un'interlocuzione del senatore LOSACCO (*PD-IDP*), il presidente GARAVAGLIA ricorda che in Ufficio di Presidenza all'atteggiamento critico del Gruppo PD non aveva fatto seguito analoga preclusione da parte del Gruppo M5S sul programma da definire e sulle proposte di audizione da svolgere. Prende atto della richiesta del senatore Losacco e, in assenza di una specifica proposta di modifica del calendario, preannuncia la votazione del mantenimento del programma, che riassume: svolgimento delle audizioni solo nella giornata odierna, discussione generale nelle sedute di domani, replica della relatrice e del Governo mercoledì e termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per le ore 18 di mercoledì 19.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) anticipa che, se la maggioranza conferma il programma, il proprio Gruppo non si ritiene vincolato a concentrare le proposte di modifica alla seconda parte del disegno di legge, come precedentemente concordato.

Posta ai voti, è accolta la proposta di non modificare il calendario, come enunciato dal presidente Garavaglia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

Orario: dalle ore 18,10 alle ore 20,20

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO MAURIZIO VILLANI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR MARIO ANTONELLI, PRESIDENTE NAZIONALE, DEL DOTTOR STEFANO BARTOLI, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA BARBARA TOXIRI, DIRETTORE POLITICHE SINDACALI, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI, DEL DOTTOR ALESSANDRO CANELLI, SINDACO DI NOVARA E DELEGATO ALLA FINANZA LOCALE, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI

ITALIANI (ANCI), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR FRANCESCO ZUECH, RESPONSABILE FISCALE DI CONFIMI INDUSTRIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA FRANCESCA BIONDO, DIRETTORE DI FEDERPESCA, DEL DOTTOR FEDERICO RELLA, VICE PRESIDENTE E DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CORPORATE AFFAIRS, DELLA DOTTORESSA ROMINA RAPI-SARDA, RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE E DEL DOTTOR ELIA LOFRANCO, SPECIALIST PER AFFARI ISTITUZIONALI, DI LOGISTA ITALIA, DEL DOTTOR SERGIO CRISTALLO, DIRETTORE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ROLANDO ANTONELLI, RESPONSABILE FISCALE DI CASARTIGIANI, DEL DOTTOR ANDREA TREVISANI, DIRETTORE POLITICHE FISCALI, E DEL DOTTOR ANDREA STABILE, RESPONSABILE AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI, DI CONFARTIGIANATO, E DEL DOTTOR CLAUDIO CARPENTIERI, RESPONSABILE DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797 (DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE, APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI)

